

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 418 del 05/05/2022

**OGGETTO: Dipendente matricola 3421
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 - L. 104/92 e s.m.i.**

Esercizi/o 2022 Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € -**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-425-2022

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Pasquina Del Gizzi

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca Carboni

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. UOO248 del 02/07/2019, modificato e integrato con delibere n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25/03/2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione 30 marzo 2021, n. GO3488;
- PREMESSO che il dipendente matricola 3421, dirigente medico, con nota prot.n. 5220 del 20/04/2022, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile di 1° grado (padre), residente in comune distante oltre 150 km;
- che, in allegato alla domanda, ha trasmesso il Verbale INPS di Cosenza definito il 26/01/2022, senza revisione,
- VISTO l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;
- VISTE le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;
- VISTO l'art. 38, CCNL Area Sanità 2016 -2018 firmato il 19/12/2019;
- VISTE le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
 - *Che nessun altro familiare beneficia dei permessi retribuiti per lo stesso disabile;*
 - *Che il familiare risiede in comune ad una distanza stradale superiore a 150 Km;*
 - *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*
- RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza prot.n. 5220 del 20/04/2022, e concedere al dipendente matricola 3421 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., per assistere il familiare disabile, a decorrere dalla data del 21/04/2022;

di dover subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente –estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*), come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di prendere atto dell'istanza prot.n. 5220 del 20/04/2022, e concedere al dipendente matricola 3421 il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. per assistere il familiare disabile di 1° grado (padre), residente in comune a distanza stradale superiore a 150 km, a decorrere dalla data del 21/04/2022;
- di subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente –estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*) come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;
- di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca Carboni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate